

Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-4962 del 28 novembre 2012

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”.

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), disciplina: la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara* spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

3) rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97.

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

2. Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a), sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 6/2010 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3.
(Autorizzazioni)

1. Ai fini della detenzione, i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione.
2. Per l'allevamento non a fini commerciali i proprietari degli impianti presentano domanda di autorizzazione con le modalità previste al comma 1. La domanda di autorizzazione è, inoltre, corredata di:
 - a) planimetria della sede;
 - b) descrizione delle strutture di detenzione;
 - c) attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.
3. La riproduzione di animali esotici in condizioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1 lettera c) è autorizzata ai sensi del comma 1.
4. Per l'allevamento ai fini del commercio i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 5, alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di:
 - a) planimetria della sede;
 - b) della descrizione delle strutture di detenzione;
 - c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.
5. Ai fini dell'attività di commercio di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della l.r. 6/2010, i soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sede dell'impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista al comma 7, alla Commissione di cui all'articolo 14 della l.r. 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. Il parere della Commissione viene inoltrato al SUAP, che rilascia l'autorizzazione e la trasmette all'ASL per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
7. La domanda di cui al comma 6 è corredata di:
 - a) planimetria della sede;
 - b) della descrizione delle strutture di detenzione;
 - c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010.
8. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti presentano, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 6/2010, domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l'attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente.
9. La variazione delle condizioni di detenzione e mantenimento degli animali esotici che possono incidere sulle loro esigenze comportamentali ed etologiche, sono comunicate all'ASL competente per territorio.
10. La Commissione regionale provvede alla tenuta di apposito registro regionale dei commercianti e degli allevatori di animali esotici autorizzati.
11. I modelli di domanda, specifici per ogni tipologia di autorizzazione, sono predisposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 4.

(Modalità per la detenzione, l'allevamento e il commercio)

1. Le modalità relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite specificatamente nelle linee guida riportate nell'allegato A del presente regolamento. L'allevamento, inoltre, garantisce condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate.

Art. 5.

(Obbligo di registrazione)

1. I proprietari di allevamenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e di esercizi commerciali di animali esotici, sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, come previsto dall'articolo 8 della l.r. 6/2010.

2. Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.

3. Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Art. 6.

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione, di cui all'articolo 9 della l.r. 6/2010, sono organizzati dalla Commissione regionale avvalendosi anche del Centro di riferimento regionale animali esotici. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

2. Per l'iscrizione ai corsi, gli interessati presentano domanda utilizzando la modulistica fornita con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

3. A seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione, è rilasciato ai partecipanti un apposito attestato di idoneità.

4. L'elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7.

(Parchi faunistici)

1. I parchi faunistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 10 della l.r. 6/2010, non sono assoggettati agli obblighi autorizzativi di cui alla medesima legge regionale, in quanto già disciplinati dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Art. 8.

(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)

1. In ottemperanza all'articolo 11, comma 4 della l.r. 6/2010, le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni sono stabilite nelle linee guida di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 9.

(Commissione regionale)

1. La commissione, oltre ai compiti attribuiti dalla l.r. 6/2010 e ove lo ritenga necessario, dispone ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, individua, sentito il Centro di riferimento regionale animali esotici, procedure ed interventi ritenuti idonei per l'identificazione delle specie esotiche.

2. I componenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della l.r. 6/2010, sono individuati concordemente attraverso apposite procedure amministrative espletate dagli enti coinvolti. In caso di mancata indicazione univoca da parte delle Associazioni naturalistiche ed animaliste entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'individuazione dei componenti è effettuata dal Presidente della Commissione in carica sulla base dei curricula formativi e professionali dei singoli candidati.

3. Il componente di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d) della l.r. 6/2010, è designato dal Corpo Forestale Regionale.

4. Qualora si ravvisino particolari esigenze di approfondimento tecnico – scientifico, il presidente della commissione può individuare un esperto esterno in possesso di adeguate conoscenze professionali nelle materie da trattare.

5. La commissione regionale animali esotici si riunisce su convocazione del presidente, dura in carica tre anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.

6. Ulteriori modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento.

Art. 10.

(Centro di riferimento regionale animali esotici)

1. Il Centro di Riferimento Regionale Animali Esotici (C.R.AN.ES.) di cui all'articolo 16 della l.r. 6/2010, fornisce il supporto tecnico e scientifico alla Commissione regionale per assicurare la corretta attuazione della legge.

2. Il C.R.AN.ES.:

a) assicura, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di metodiche biotecnologiche, la corretta gestione della riserva genetica degli animali esotici presenti nel territorio regionale ed in particolare per:

1) sviluppo di metodiche per l'identificazione delle specie esotiche e per la verifica del grado di parentela di animali nati in cattività;

2) sviluppo di metodiche per la determinazione del sesso di specie che non presentano dimorfismo sessuale;

3) sviluppo di metodiche per l'esecuzione di prelievi non invasivi di materiale biologico utili per l'esecuzione di analisi genetiche;

4) sviluppo di metodiche per la determinazione di parametri per la valutazione del benessere animale di specie esotiche;

5) sviluppo di metodiche per la diagnosi di malattie degli animali esotici con particolare attenzione alle zoonosi;

b) collabora con la Commissione regionale animali esotici per l'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla l.r. 6/2010;

c) promuove progetti di ricerca legati allo studio delle esigenze di mantenimento delle principali specie esotiche presenti in Piemonte e della compatibilità di tali esigenze con la detenzione in cattività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) individua, congiuntamente con il Presidente della Commissione regionale animali esotici e all'interno del proprio personale, il responsabile del C.R.A.N.E.S. in possesso dei requisiti curriculari e di esperienza professionale necessari per garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate.

4. Il responsabile del Centro:

a) mantiene i rapporti con la Commissione regionale;

b) opera trasversalmente occupandosi di individuare e coordinare le diverse strutture dell'Istituto che abbiano le competenze necessarie a svolgere le attività richieste;

c) promuove iniziative e progetti da sottoporre ad approvazione regionale.

5. Eventuali ulteriori modalità organizzative sono adottate dall'IZS di concerto con le strutture regionali competenti, sulla base di nuove esigenze di sviluppo dei compiti assegnati.

6. Per lo svolgimento delle attività del C.R.A.N.E.S. si fa fronte con lo stanziamento finanziario di cui all'articolo 25 della l.r. 6/2010.

Art. 11.

(Vigilanza)

1. La Commissione regionale, per gli accertamenti istruttori di cui all'articolo 9, comma 1, può avvalersi del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza veterinaria (NORV) istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2001 n. 2113 (Attività di vigilanza regionale in materia di Sanità Pubblica Veterinaria. Potenziamento del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria – NORV), eventualmente supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente.

2. Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2010.

3. Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, allevamento e commercio di specie esotiche, i Servizi veterinari delle ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), la competenza alla gestione del contenzioso amministrativo derivante dall'applicazione della l.r. 6/2010, resta in capo alle ASL piemontesi.

Art. 12.

(Norma finale)

1. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base delle esigenze di adeguamento imposte dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 28 novembre 2012.

Roberto Cota

LINEE GUIDA PER LA DETTENZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI

Sezione I – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI UCCELLI ESOTICI.

1) REQUISITI PER LA DETENZIONE E L'ALLEVAMENTO DI UCCELLI ESOTICI

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano gli uccelli devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- a) **posizione**: la voliera deve essere sistemata in un luogo tranquillo, con due lati contigui riparati; le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie;
- b) **dimensioni**: le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo:
 - b1. per specie di piccole dimensioni (es: passeriformi): voliere di almeno 40x60x40h cm per due soggetti; 200 cm² in più di superficie del pavimento per ogni ulteriore soggetto;
 - b2. per specie di medie dimensioni (es: psittaciformi, falconiformi): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=4 volte la lunghezza della specie, per un soggetto; 800 cm² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;
 - b3. per specie di grandi dimensioni (es: ciconiformi, gru): larghezza=1,5 volte l'apertura alare della specie, lunghezza=3 volte l'apertura alare della specie, altezza=2 volte la lunghezza della specie, circa, per un soggetto; 1 m² in più di superficie per ogni ulteriore soggetto;
- c) deve essere evitato il **sovraffollamento**, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;
- d) **pavimento**: la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua devono appoggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;
- e) per le specie acquatiche (es. anseriformi), deve essere presente uno **specchio d'acqua** di dimensioni adeguate, in cui sia assicurato un sufficiente ricambio idrico;
- f) **tetto**: almeno una parte del tetto della voliera deve essere riparata dalle intemperie;
- g) **rete**: metallica o in plastica, con maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;
- h) **illuminazione**: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;
- i) **aerazione e ventilazione**: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;
- j) non devono essere presenti **sporgenze** o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;
- k) i soggetti **aggressivi** o **in difficoltà** devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

- a) per ogni coppia deve essere presente un nido di dimensioni adeguate;
- b) per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno due posatoi, sistemati alle estremità della struttura per favorire il volo;
- c) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

- a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi e di muta del piumaggio;
- b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI UCCELLI ESOTICI

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano gli uccelli devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- a) posizione: le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le voliere sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie; si deve garantire la protezione dai disturbi del pubblico;
- b) dimensioni: le voliere devono presentare dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di distendere le ali. In ogni caso nessun animale potrà essere ospitato in tali voliere per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si dovrà fare riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;
- c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;
- d) rete: metallica o in plastica, con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato;
- e) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;
- f) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;
- g) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;
- h) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

- a) per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno un posatoio;
- b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati.

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

- a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie;
- b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

Qualora le richieste di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riferiscano a specie esotiche non abitualmente oggetto di detenzione e/o allevamento (es. specie gregarie), la Commissione regionale dovrà essere preventivamente sentita al fine del rilascio del preventivo parere di competenza in merito all'ammissibilità dell'istanza. In caso di accoglimento, la Commissione indicherà contestualmente le modalità di detenzione ritenute più idonee per la specie interessata.

Sezione II – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI MAMMIFERI ESOTICI.

La gestione dei mammiferi esotici commercializzati, allevati o detenuti a scopo amatoriale presenta numerose problematiche collegate alla grande variabilità delle esigenze comportamentali delle specie interessate.

1) REQUISITI PER LA DETENZIONE e L'ALLEVAMENTO DI MAMMIFERI ESOTICI

1.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano i mammiferi devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a) posizione: le strutture di detenzione devono essere situate in un luogo tranquillo; le strutture ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; per le strutture sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere attuati opportuni interventi per proteggere gli animali dalle intemperie, allestendo un adeguato ricovero;

b) dimensioni: le strutture di detenzione devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di soddisfare i principali bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, etc.), tipici della specie.

Di seguito vengono forniti dati indicativi relativi al ricovero di mammiferi di piccole dimensioni:

- spazio di almeno 1 metro cubo/soggetto per scoiattoli, cani della prateria e mustelidi di piccola taglia.
- spazi minori possono essere invece adottati per piccoli roditori quali degu, citelli e ricci africani;
- spazio superiore a 2 metri cubi/soggetto per specie particolarmente sensibili quali petauri della Tasmania.

Si raccomanda la permanenza degli animali anche al di fuori delle strutture di custodia.

Per il ricovero di più esemplari della stessa specie, ove le caratteristiche etologiche e biologiche lo consentano, si deve aumentare la superficie del pavimento del 20% . L'altezza delle gabbie deve, in ogni caso, consentire all'animale di tenersi in posizione eretta.

c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;

d) pavimento: il pavimento dei box deve essere realizzato con materiali idonei atti a impedire la fuga degli animali; la parte di pavimento destinata ai contenitori per l'abbeverata e per l'alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell'acqua devono poggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile ;

e) ricovero: gli animali detenuti in recinti all'aperto devono disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie e dal calore eccessivo;

f) rete: la rete delle gabbie o dei recinti deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;

g) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; per gli animali ricoverati all'interno, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;

h) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;

i) non devono essere presenti sporgenze o parti che possano nuocere all'animale;

j) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

1.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

- a) per ogni coppia deve essere presente un rifugio-nido di dimensioni adeguate;
- b) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (tronchi d'albero, bagni di sabbia, etc.).

1.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

- a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi;
- b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

2) REQUISITI PER IL COMMERCIO DI MAMMIFERI ESOTICI

2.1) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture che ospitano i mammiferi devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- a) posizione: le gabbie ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; le gabbie sistemate all'esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie;
- b) dimensioni: le gabbie devono presentare dimensioni tali da garantire una sufficiente condizione di benessere, consentendo all'animale di muoversi comodamente. In ogni caso nessun animale potrà essere ospitato in tali gabbie per un periodo superiore a 30 giorni, periodo oltre il quale si dovrà fare riferimento ai parametri strutturali previsti per la detenzione e l'allevamento;
- c) deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente;
- d) rete: metallica con diametro della maglia di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni;
- e) illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/gabbia lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;
- f) aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate;
- g) non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all'animale;
- h) i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario.

2.2) ARRICCHIMENTI AMBIENTALI

- a) a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (rami, etc.).

2.3) ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA

- a) deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie;

- b) l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- c) l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.

Sezione III – CONDIZIONI DI DETENZIONE, DI ALLEVAMENTO E DI COMMERCIO DI RETTILI ESOTICI.

I rettili sono animali filogeneticamente molto lontani dall'uomo e caratterizzati da esigenze peculiari non sempre facilmente definibili. A ciò si aggiunge la difficoltà nella valutazione del loro reale stato di benessere in quanto non è sempre possibile interpretare i segnali di sofferenza che l'animale invia all'uomo se non tardivamente rispetto alle possibilità d'intervento.

Si possono tuttavia indicare alcuni elementi essenziali da rispettare per la corretta detenzione e gestione di queste specie.

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti i rettili necessitano di cure particolari in merito alla temperatura, umidità, illuminazione ed aerazione. Quelli tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Per i Rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, devono anche essere opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppifondi o altro idoneo riparo.

Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere, si ritiene indispensabile una costante survey veterinaria al fine di monitorare lo stato di salute di questi vertebrati. Ogni anomalia legata allo stato sanitario dei soggetti ospitati va segnalata al medico veterinario.

La temperatura deve essere regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. E' sempre opportuno rispettare i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.

Il controllo dell'umidità deve essere accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.

L'illuminazione deve essere sufficiente ma non eccessiva, si devono utilizzare, per le specie che ne hanno necessità le apposite lampade UVB.

L'aerazione deve essere garantita, ove necessario, con appositi impianti, onde evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.

Essendo i rettili molto sensibili a fattori stressanti di vario genere, spesso legati al sovraffollamento delle teche, la presenza di più esemplari per stabulario è ammessa compatibilmente con le dimensioni dello stesso e con le esigenze delle singole specie.

2) REQUISITI SPECIFICI

2.1) LORICATI

Esigono ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.

- **TEMPERATURA:** la temperatura ambiente deve essere mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo. Le specie più comunemente detenute sono tropicali e necessitano di temperature fra i 28 e 30 °C .

2.2) CHELONI

Le specie acquatiche necessitano di teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.

Le specie di terra necessitano di teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie detenute, illuminazione integrata con UVA, temperatura in linea con le esigenze biologiche della specie.

Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all'alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Si deve inoltre evitare la presenza nelle teche di sassi o oggetti facilmente ingeribili.

Le strutture dovranno essere provviste di adeguati nascondigli e di contenitori d'acqua anche per le specie terrestri.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a cinque volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA' :** non eccessiva nelle specie terricole (30-40%) elevata nelle specie palustri (80-90%)

2.3) SAURI

Esigono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie. Particolare attenzione deve essere prestata all'illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.

L'alimentazione è variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore.

I maschi adulti dei Sauri sono di norma territoriali e assai aggressivi tra loro (soprattutto nel periodo riproduttivo). In cattività questi comportamenti si amplificano rendendo inevitabili conflitti interni al gruppo. Pertanto, anche al fine di evitare scontri spesso cruenti ed a volte mortali, si ritiene indispensabile evitare la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono avere una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: Iguana iguana e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale.

Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).

- **TEMPERATURA:** fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA':** 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona) , 70-80% per le specie forestali (es camaleonti)

2.4) OFIDI

Richiedono teche che agevolino il movimento degli esemplari. Eventuali arricchimenti ambientali non devono comportare rischi di lesioni cutanee o della colonna vertebrale.

Va inoltre prestata attenzione alle caratteristiche di ogni singola specie in merito alle esigenze di calore ed alla provenienza del medesimo (specie eliotrope e geotermiche). L'alimentazione deve essere corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo. L'illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari a un terzo della lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde

- **UMIDITA':** 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnofis e anaconda).

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

Sezione I - PREMESSA

Le presenti linee guida, in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione Scientifica CITES, hanno lo scopo di regolamentare la detenzione e l'impiego di specie esotiche nei circhi e mostre itineranti a tutela della salute e del benessere animale nonché dell'incolumità delle persone.

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

- fornire indicazioni sulle corrette modalità di mantenimento di specie esotiche nei circhi e spettacoli viaggianti;
- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dei circhi e mostre viaggianti presso i Comuni piemontesi.
- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfarne le esigenze etologiche;
- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE:

Le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

3) CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

3.1) IDONEITÀ PREFETTIZIA ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI

L'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;

3.2) REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. L'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale e di seguito ai criteri, si fornisce un protocollo operativo (Sezione IV) e la scheda informativa (Sezione V) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

Sezione II - CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

1) CRITERIO 1: DENOMINAZIONE CIRCO.

Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Piemonte ovvero a qualsiasi attività svolta nel territorio regionale che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel territorio regionale; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e regionali al fine di un loro adeguato rispetto.

2) CRITERIO 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.

In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

3) CRITERIO 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.

Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.

- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:

- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

4) CRITERIO 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.

Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

5) CRITERIO 5: PERSONALE.

Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale.

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

6) CRITERIO 6: CITES.

Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

7) CRITERIO 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.

Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

8) CRITERIO 8: PIANO ALIMENTARE.

Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni

momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

9) CRITERIO 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.

La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

10) CRITERIO 10: REQUISITI STRUTTURE.

Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

11) CRITERIO 11: PIANO DI PULIZIA.

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

12) CRITERIO 12: TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

13) CRITERIO 13: PIANO DI EMERGENZA.

Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

14) CRITERIO 14: ESIBIZIONI.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

Sezione III – CRITERI TECNICI SPECIFICI PER TAXA.

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

1) ORIENTAMENTI GENERALI

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

2) REQUISITI MINIMI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI NEI CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

2.1) ELEFANTI

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

2.1.1) Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

2.1.2) Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

2.1.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2.2) GRANDI FELINI

2.2.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

2.2.2) Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

2.2.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

2.3) ORSI

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

2.3.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

2.3.2) Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

2.3.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

2.4) CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

2.4.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

2.4.2) Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

2.4.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

2.5) ZEBRE

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

2.5.1) Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

2.5.2) Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

2.5.3) Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

2.6) SCIMMIE: BABBUINI

2.6.1) Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

2.6.2) Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

2.6.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

2.7) SCIMMIE: CAPPUCINE

2.7.1) Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche,

funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

2.7.2) Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

2.7.3) Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

2.8) RINOCERONTI

2.8.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

2.8.2) Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2.9) IPPOPOTAMI

2.9.1) Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

2.9.2) Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

2.10) GIRAFFE

2.10.1) Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

2.10.2) Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

2.11) FOCHE

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

2.12) RETTILI

I rettili sono animali filogeneticamente molto lontani dall'uomo e caratterizzati da esigenze peculiari non sempre facilmente definibili. A ciò si aggiunge la difficoltà nella valutazione del loro reale stato di benessere in quanto è praticamente impossibile interpretare i segnali di sofferenza che l'animale invia all'uomo se non tardivamente rispetto alle possibilità d'intervento.

Si possono tuttavia definire alcuni elementi essenziali da rispettare per la corretta detenzione e gestione di queste specie.

2.12.1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Tutti i rettili necessitano di cure particolari in merito alla temperatura, umidità, illuminazione ed aerazione. Quelli tipici degli ambienti umidi richiedono inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.

Per i Rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo, oltre alle modificazioni del microclima dei terrari, devono anche essere opportunamente strutturati rifugi climatizzati e oscurati quali doppifondi o altro idoneo riparo.

Essendo i rettili, soprattutto se mantenuti in cattività, soggetti ad infestazioni parassitarie o patologie di altro genere, si ritiene indispensabile una costante survey veterinaria al fine di monitorare lo stato di salute di questi vertebrati. Il personale di custodia addetto all'ispezione quotidiana dei terrari è tenuto a segnalare tempestivamente al veterinario di riferimento, ogni anomalia legata allo stato sanitario o comportamentale dei soggetti ospitati.

La temperatura deve essere regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi. E' sempre opportuno rispettare i cicli termici giornalieri con una riduzione di qualche grado nel corso delle ore notturne.

Il controllo dell'umidità deve essere accurato onde evitare la proliferazione di una eccessiva flora microbica all'interno delle strutture di detenzione e nel contempo consentire, sulla base delle esigenze di ogni singola specie, un regolare svolgimento dei cicli biologici quali la muta, la digestione e la defecazione.

L'illuminazione deve essere sufficiente ma non eccessiva, si devono utilizzare, soprattutto per le specie più esigenti le apposite lampade UV.

L'aerazione deve essere garantita, ove necessario, con appositi impianti, onde evitare il ristagno dell'aria e conseguente aumento della flora microbica.

Essendo i rettili molto sensibili a fattori stressanti di vario genere, spesso legati al sovraffollamento delle teche, è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per stabulario.

2.12.2) REQUISITI SPECIFICI

2.12.2.1) LORICATI

Esigono ampie strutture per il nuoto e la deambulazione all'asciutto. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni ottimali con l'utilizzo di apparecchiature di filtrazione che consentano di eliminare l'eccesso di scorie prodotte dalla alimentazione carnivora.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale comprensive di parte umida e parte asciutta. In particolare si suggeriscono le seguenti dimensioni esemplificative per le strutture stabili: Coccodrilli e caimani: vasche di dimensioni sufficienti a consentire il nuoto dell'animale (2x la lunghezza totale del loricato), la profondità dell'acqua deve essere tale da permettere l'immersione completa. La parte esterna deve essere facilmente accessibile e tale da consentire la completa emersione.

- **TEMPERATURA:** la temperatura ambiente deve essere mantenuta costantemente elevata, in base alle esigenze di ciascuna specie, per consentire una regolare digestione del cibo. Le specie più comunemente detenute sono tropicali e necessitano di temperature fra i 28 e 30 °C .

2.12.2.2) CHELONI

Le specie acquatiche necessitano di teche provviste di acqua filtrata nell'area utilizzata per il nuoto e spazi asciutti non sdruciolevoli per la deambulazione all'esterno.

Le specie di terra necessitano di teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, dimensioni rapportate alle caratteristiche delle specie detenute, illuminazione integrata con UVA, temperatura in linea con le esigenze biologiche della specie.

Per tutti i cheloni è necessario prestare attenzione all'alimentazione onde evitare eccessi o carenze di proteine (es. specie tipicamente vegetariane o carnivore). Si deve inoltre evitare la presenza nelle teche di sassi o oggetti facilmente ingeribili.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA' :** non eccessiva nelle specie terricole (30-40%) elevata nelle specie palustri (80-90%)

2.12.2.3) SAURI

Esigono spazi sufficienti al movimento anche in considerazione della notevole lunghezza e fragilità della coda in molte specie. Particolare attenzione deve essere prestata all'illuminazione e riscaldamento per la notevole esigenza di UVA per gli esemplari in crescita e per consentire una corretta digestione.

L'alimentazione è variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore.

I maschi adulti dei Sauri sono di norma territoriali e assai aggressivi tra loro (soprattutto nel periodo riproduttivo). In cattività questi comportamenti si amplificano rendendo inevitabili conflitti interni al gruppo. Pertanto, anche al fine di evitare scontri spesso cruenti ed a volte mortali, si ritiene indispensabile evitare la stabulazione contemporanea di maschi adulti nello stesso terrario.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono avere una lunghezza pari a 3 volte le dimensioni dell'animale, coda esclusa, e uno sviluppo (in orizzontale o in verticale) adeguato alla specie. Per: Iguana iguana e specie eliotropiche affini, si suggerisce comunque una lunghezza pari a quattro volte la dimensione dell'animale, coda compresa ed una profondità pari a due volte le dimensioni dell'animale.

Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento (es. basilisco) e specie più sedentarie (es. tiliqua o scinco).

- **TEMPERATURA:** fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

- **UMIDITA':** 20-30% per le specie deserticole (es. Pogona) , 70-80% per le specie forestali (es camaleonti).

2.12.2.4) OFIDI

Richiedono teche che agevolino il movimento degli esemplari con arricchimenti ambientali atti ad evitare lesioni cutanee o della colonna vertebrale.

Va inoltre prestata attenzione alle caratteristiche di ogni singola specie in merito alle esigenze di calore ed alla provenienza del medesimo (specie eliotrope e geotermiche). L'alimentazione deve essere corretta sia sul piano della qualità che su quello della quantità del cibo. L'illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta.

- **DIMENSIONI:** approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell'animale ed una larghezza pari alla metà della lunghezza totale dell'animale.

- **TEMPERATURA:** 25-32°C per le specie tropicali (boa, pitoni) con aree calde ed aree fredde

- **UMIDITA':** 40-60% per le specie terricole (es. boa e pitoni), 70-90% per le specie palustri (es. Tamnofis e anaconda).

SEZIONE IV - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DI CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

1) Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (**Allegato 11**), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

2) Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.

3) Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.

4) Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5) Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.).

Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

6) A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un’ordinanza di sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

7) Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 11) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.

8) Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

9) Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

10) L'utilizzo dei rettili nell'ambito di spettacoli circensi, deve essere improntato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale, in particolare deve essere evitato qualsiasi stress collegato al trasporto o sbalzi termici, i contenitori devono essere sufficientemente ampi e coibentati, l'esposizione al pubblico, sempre senza contatto diretto, deve avere una durata massima di 15 minuti e non deve comportare manipolazioni che siano lesive dell'incolumità dell'animale.

11) Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....
Indirizzo.....
N° iscrizione Albo.....Provincia

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" e mostre itineranti (Allegato 9) . In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....